

**Oggetto: Modalità di frequenza del Dipartimento per LAUREATI FREQUENTATORI e  
PERSONALE NON STRUTTURATO**

La richiesta di frequenza del Dipartimento, da presentarsi esclusivamente tramite i form disponibili online ([Regolamenti e Modulistica Amministrativa](#)), prevedono due casi:

### 1. LAUREATI FREQUENTATORI

Nel **primo caso** si ricorda che l'Università degli Studi di Bari, già a partire dal 2015, si è dotata di uno specifico regolamento (D.R. n. 3916 del 2015) che disciplina la frequenza, presso le proprie strutture (Dipartimenti, Centri interdipartimentali, ecc.), di soggetti non strutturati denominati **“laureati frequentatori”**. Rientrano in tale categoria i **neo-laureati** in possesso di laurea di I livello o di laurea specialistica/magistrale che, per un periodo di formazione e/o di ricerca, richiedano di frequentare una struttura universitaria al fine di migliorare le proprie competenze professionali.

Il Regolamento prevede che, a seguito della richiesta dell'interessato (compilata mediante l'utilizzo dei moduli disponibili online nella sezione ([Regolamenti e Modulistica Amministrativa](#)), la Direttrice del Dipartimento, acquisito il parere della Giunta di Dipartimento (ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 10 aprile 2024), comunichi all'Ufficio post laurea di Ateneo il nominativo o i nominativi di coloro che siano ammessi alla frequenza, unitamente ai nominativi dei **docenti responsabili** che li seguiranno per il periodo di permanenza.

La durata della frequenza non potrà superare un anno ed è prorogabile, una sola volta, per un ulteriore anno. La medesima comunicazione dovrà essere trasmessa, a cura della U.O. Servizi Generali, Logistica e Supporto Informatico, anche ai Responsabili delle Unità Operative di laboratorio competenti.

Si ricorda, inoltre, che il docente responsabile, una volta acquisito il parere della Giunta di Dipartimento e prima dell'avvio della frequenza, dovrà coadiuvare il laureato frequentatore nel completamento dell'iter previsto, trasmettendo all'Ufficio Post Laurea di Ateneo due fotografie formato tessera dell'interessato, necessarie al rilascio del tesserino di riconoscimento attestante la regolare iscrizione.

Copia del tesserino dovrà essere consegnata al Responsabile dell'Unità Operativa del Laboratorio di competenza. **Solo a seguito del completamento dell'intero iter amministrativo, nonché della verifica del possesso della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Accordo Stato–Regioni 2025, con consegna dell'attestato in corso di validità per il tramite del docente di riferimento, sarà consentito l'accesso del laureato frequentatore alle strutture del Dipartimento.**

### 2. PERSONALE NON STRUTTURATO

Il **secondo caso** riguarda le richieste di frequenza presentate da soggetti non strutturati appartenenti a Enti



pubblici o privati, inoltrate su proposta di un docente responsabile. In tali ipotesi, la frequenza è limitata allo svolgimento di attività istituzionali previste nell'ambito di accordi, convenzioni, progetti o altre iniziative già approvate dal Consiglio di Dipartimento, in conformità anche a quanto previsto dagli artt. 68, 69, 70 e 71 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

A seguito della richiesta dell'interessato presentata mediante i moduli disponibili online ([Regolamenti e Modulistica Amministrativa](#)) e corredata dalla documentazione assicurativa – copia delle polizze per infortuni e responsabilità civile (in caso di soggetti privati) oppure dichiarazione attestante il possesso di tali coperture (in caso di Enti pubblici), dalla quale risultino gli estremi dei beneficiari — verrà acquisito il parere della Giunta di Dipartimento. Successivamente, la Direttrice del Dipartimento provvederà alla sottoscrizione dell'autorizzazione alla frequenza.

È condizione imprescindibile che il contratto assicurativo preveda espressamente la clausola di esclusione della rivalsa da parte della compagnia assicurativa nei confronti di eventuali soggetti responsabili del danno verificatosi. **L'avvio della frequenza è in ogni caso subordinato al possesso della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come prevista dal nuovo Accordo Stato–Regioni 2025, con obbligo di consegna dell'attestato in corso di validità, per il tramite del docente di riferimento, prima dell'inizio delle attività.**

Per tali collaboratori esterni, l'autorizzazione alla frequenza del Dipartimento decadrà automaticamente alla data di scadenza indicata nella richiesta ovvero con il venir meno della convenzione, del progetto o dell'accordo nell'ambito del quale la frequenza è stata autorizzata.